



COMUNE DI MEDOLLA

(Provincia di Modena)

C.F. 00263540361 – casella postale 1239038
SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI MEDOLLA UCMAN
comunemedolla@cert.comune.medolla.mo.it

REVISORE UNICO

Verbale n 19 del 16 dicembre 2022

OGGETTO: Parere sul piano di revisione periodica ordinaria al 31/12/2022 delle Società Partecipate dirette e indirette del Comune di Medolla.

Vista la proposta di delibera e degli allegati A e B di cui del Consiglio Comunale del 22/12/2022, di cui in oggetto;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Richiamati:

- il piano di razionalizzazione straordinario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 29/09/2017, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;
- il piano di revisione periodica ordinaria delle partecipate alla data del 31/12/2017 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 in data 19/12/2018;
- il piano di revisione periodica ordinaria delle partecipate alla data del 31/12/2018 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.82 del 23/12/2019;
- il piano di revisione periodica ordinaria riguardante le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.102 del 29/12/2020;
- il piano di revisione periodica ordinaria riguardante le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 28/12/2021;

-Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11) TUSP;

-Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

-Considerato che l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 TUSP prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni, anche se di modesta entità;

-Considerato che il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica contiene norme indirizzate, in via generale, a tutte le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni societarie e ai relativi organismi e nulla prevede esplicitamente in merito alla funzione demandata all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sulle relative delibere consiliari, ferma restando

l'obbligatorietà dei pareri demandati ai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

-Considerato che i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali prevedono che il parere dell'organo di revisione sul piano di razionalizzazione sia da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma I, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la reinternalizzazione degli stessi, mentre non è da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi;

-Considerato che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, ha comunque ritenuto opportuno esaminare la proposta di deliberazione in oggetto e la relativa documentazione di supporto, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate;

Ribadita l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

-parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2021;

e ritenendo di fare cosa utile ricorda di:

-monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

-verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;

-vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;

-inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione;

-interloquire con l'Organo di revisione ogniqualvolta dovessero verificarsi criticità, anche solo potenziali, relative alle partecipazioni detenute.

IL REVISORE Dott.ssa M:Luisa Sassi

